



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
“EROGAZIONE BEVANDE FREDE, CALDE, SNACK/MERENDE”
CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DI APAM ESERCIZIO SPA
(CIG 9415442C86)**

CAPITOLATO D’ONERI

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi.

La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione bevande fredde, calde, snack/merende, panini tramezzini, ecc. mediante distributori automatici all’interno dei siti aziendali di Apam Esercizio Spa nelle provincie di Mantova e Brescia.

Le prestazioni del servizio consistono in:

- A)** erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno di ciascuna sede di Apam mediante distributori automatici;
- B)** erogazione dei servizi pulizia, manutenzione e rifornimento dei distributori come previsto al successivo art. 11
- C)** pronta risposta alla chiamata su telefonia fissa e mobile e la reperibilità in tutti i giorni e orari lavorativi, da lunedì a venerdì, in caso di chiamata per manutenzione straordinaria o altre esigenze tecniche.

ART. 2 TIPOLOGIE DI DISTRIBUTORI

Gli uffici/depositi che dovranno essere serviti mediante la concessione ospitano circa 110 persone. A queste vanno aggiunte tutte le persone che accedono quotidianamente agli uffici dal lunedì al venerdì in qualità di ospiti a vario titolo e il personale viaggiante che accede a diversi locali aziendali durante le soste previste dal turno di guida.

Il suddetto dato è puramente indicativo e Apam non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei dipendenti.

I distributori automatici attualmente in uso sono 23, così suddivisi nelle loro collocazioni:

- 1. Sede e Deposito Apam Esercizio Spa – Via Dei Toscani n. 3/c – Mantova**
 - n. 3 distributori di bevande calde modello Concerto Blue/Grani
 - n. 1 distributore di bevande calde modello Astro Blindata Necta
 - n. 1 distributore di bevande fredde modello Dixie Narco 180
 - n. 1 distributore di snack e bevande fredde modello Snakky Max 7 Necta
 - n. 1 distributore di snack e bevande fredde modello Samba Top Food 7-48
 - n. 1 distributore di snack e bevande fredde modello Faster TM2T900 Vis2S4B
 - n. 1 distributore di snack e bevande fredde modello Snakky Max Food 7
- 2. Ufficio Sosta Autisti Apam Esercizio Spa – Corso Libertà n. 17 – Mantova**
 - n. 1 distributore di bevande calde modello Concerto Blue/Grani
 - n. 1 distributore di bevande fredde modello Dixie Narco 180
 - n. 1 distributore di snack e bevande fredde modello Snakky Max Food 6 Necta
- 3. Infopoint – Piazza Cavallotti n. 10 – Mantova**
 - n. 1 distributore di bevande calde modello Colibrì Blue Necta
- 4. Deposito Apam Esercizio Spa – Loc. Taglie 2/e – Carpenedolo (BS)**
 - n. 1 distributore di bevande calde modello Kikko Necta Expr.
 - n. 1 distributore di snack e bevande fredde Snakky Necta
- 5. Ufficio Apam Esercizio Spa – Via Solferino n. 13 – Brescia**
 - n. 1 distributore di bevande calde modello Brio Blue Lb3300
 - n. 1 distributore di snack e bevande fredde modello Snakky Necta
- 6. Deposito Apam Esercizio Spa – Via dell’Industria n. 1 – Asola (Mn)**
 - n. 1 distributore di bevande calde modello Colibrì Blue Necta
 - n. 1 distributore di snack e bevande fredde Snakky Necta

- 7. Deposito Apam Esercizio Spa – Via Giulio Romano – Quistello (Mn)**
n. 1 distributore di bevande calde modello Brio 3 Necta
n. 1 distributore di snack e bevande fredde modello Snakky Slave 6 Necta
- 8. Deposito Apam Esercizio Spa – Via Meucci – Valeggio sul Mincio (VR)**
n. 1 distributore di bevande calde modello Colibrì Blue Necta
- 9. Deposito Apam Esercizio Spa – S.S. n. 12 – Villa Poma (MN)**
n. 1 distributore di bevande calde modello Colibrì Blue Necta

Il numero e i modelli dei distributori automatici, tali da garantire l'erogazione di bevande fredde, bevande calde e snack dolci e salati, sono rapportati alle esigenze di Apam al momento della concessione e durante il periodo contrattuale potranno essere aumentati, diminuiti o variati, in accordo con Apam, alle condizioni fissate a seguito dell'aggiudicazione.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'installazione di modelli di distributori aventi caratteristiche equivalenti o superiori a quelli attualmente in uso.

ART. 3 VARIANTI

Durante il periodo contrattuale, il numero dei distributori automatici di snack e bevande, potrà subire delle variazioni in base alle esigenze di Apam, che entro il limite +/- 10% del totale non determineranno modifiche del relativo canone contrattuale.

In caso di variazioni superiori al limite, si procederà alla rinegoziazione del corrispettivo di gestione.

Al modificarsi delle situazioni impiantistiche degli immobili e/o delle superfici utilizzate dalla Stazione Appaltante, le Parti concorderanno il riallineamento dei riferimenti tecnici ed economici delle prestazioni interessate.

ART. 4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI – CARATTERISTICHE E REQUISITI DI CONFORMITÀ

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, sicurezza ed antinfortunistica.

I distributori dovranno essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, le singole erogazioni effettuate per fasce e prezzo.

Le apparecchiature, prodotte non prima del 001/01/2020, dovranno essere:

- rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del D.L. 27/01/2010 n. 17 (direttive macchine), in attuazione della direttiva 2006/42/CE nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispondenti alla norma CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- munite del marchio CE;
- munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
- conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo regolare ed efficiente,
- essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta (compreso il taglio minimo di 0,05 euro) con "rendi resto". I distributori, oltre alle monete e banconote, dovranno essere dotati di dispositivo a chiave magnetica o dispositivo similare (es. strumenti elettronici "cash less" che possano prevedere la possibilità di essere alimentati anche mediante buoni pasto elettronici).
La distribuzione di tali supporti è onere esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario, che potrà richiedere un deposito cauzionale non superiore a € 5,00;
- essere di facile manutenzione per pulizia ed igiene sia interna che esterna,
- essere tali da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti,
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
- rendere evidente sul distributore il nominativo del referente, il recapito di telefonia mobile sempre attivo, a cui rivolgersi per ogni eventualità;
- avere un costante rifornimento di prodotti;
- essere sottoposti ad una adeguata manutenzione.

Qualora vi fosse la necessità di installare uno o più distributori in depositi Apam privi di allacciamento alla rete idrica, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire distributori dotati di sistema di autoalimentazione tramite serbatoi dell'acqua.

Sui distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette conformemente alla normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza o tempo minimo di conservazione.

I distributori di bevande calde potranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate e dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la sua esclusione.

Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri e sui distributori.

È fatto divieto per il gestore vendere alcolici e superalcolici agli utenti.

ART. 5 REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad inserire nei distributori **ESCLUSIVAMENTE** prodotti di primissima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari ed essere totalmente esenti da OGM (organismi geneticamente modificati) e grassi idrogenati.

I prodotti alimentari dovranno rispondere ai seguenti requisiti MINIMI:

I. Bevande calde

- caffè espresso
- caffè lungo
- caffè macchiato

} con miscela arabica in percentuale minima del 30% macinato all'istante e con grammatura minima di 7g. di caffè per ogni erogazione e 8g. di latte in polvere ove previsto;

II. Altre bevande calde

- caffè decaffeinato – grammatura minima 7 gr. per erogazione;
- caffè al ginseng
- caffè d'orzo
- cappuccino – grammatura minima 10 g di latte per erogazione;
- cappuccino con cioccolato
- moccacino
- cioccolato – grammatura minima 25 gr. per erogazione
- latte macchiato - grammatura minima latte in polvere 8 g per ogni erogazione;
- tè almeno 14 g di tè in polvere per ogni erogazione;

III. Bevande fredde

- acqua naturale in bottiglie da 500 ml.
- acqua frizzante in bottiglie da 500 ml.

IV. Altre bevande fredde (di cui almeno 1 prodotto "senza zuccheri/dietetico")

- bibite/the in lattina da 330 ml.
- the freddo in bottiglia da 500 ml.
- bevande energizzanti da 500 ml.
- succhi di frutta da 250 ml.

V. Snack salati preconfezionati monoporzione (di cui almeno 1 prodotto "senza glutine", 1 senza olio di palma/cocco/derivati, 1 biologico e 1 da commercio equo-solidale, 1 senza lattosio)

- patatine busta da 25 g
- crackers da 29 g
- schiacciatine gusti vari – monoporzione da almeno 35 g
- taralli – monoporzione da almeno 40 g

VI. Snack dolci preconfezionati monoporzione (di cui almeno 1 prodotto "senza glutine", 1 senza olio di palma/cocco/derivati, 1 biologico e 1 da commercio equo-solidale, 1 senza zuccheri/dietetico, 1 senza lattosio)

- crostatine/tranci torta da 40 g
- biscotti da almeno 25 g
- biscotti con farcitura da almeno 25 g
- barrette cereali da almeno 20 g
- brioches varie da almeno 40 g
- plum cake da almeno 30 g
- wafer da almeno 45 g

VII. Prodotti freschi

- yogurt da bere da almeno 200 ml
- insalate
- macedonie in vaschetta da 150 g
- tramezzini da 80 g
- panini farciti da 80 g

VIII. Altri prodotti

- chewing-gum in astuccio da 23 g
- caramelle in astuccio da 23 g
- barrette cioccolato da 40 g
- frutta secca monoporzione da 40 g

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale e garantire la presenza contemporanea, nei distributori, di vari tipi di bevande e snack dolci e salati.

L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere preventivamente pattuita con Apam, che si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione, nonché di fare effettuare alle autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori e sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno il recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante.

ART. 6 DURATA DELL'AFFIDAMENTO – OPZIONI E PROROGHE

L'Affidamento avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal 01/01/2023, o se l'aggiudicazione dovesse avvenire dopo tale data, dal giorno effettivo di stipula.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del Contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di rinnovare il contratto, oggetto della presente procedura di gara, per ulteriori 36 (trentasei) mesi.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre, la facoltà di attivare una proroga tecnica, limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni commerciali ed economiche dell'Affidamento.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell'affidamento, che cesserà, in difetto di comunicazione, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 7 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'affidamento per l'occupazione degli spazi aziendali e il rimborso delle spese accessorie, riferito all'intera durata del servizio oggetto dell'appalto è definito in € 52.550,00 (euro cinquantaduemilacinquecentocinquanta/00) + Iva, di cui:

- € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) + Iva, determinato moltiplicando il canone annuo a base d'asta al rialzo di € 8.000,00 (euro ottomila/00) + Iva per la durata del contratto, pari a 36 (trentasei) mesi

- € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) (IVA esclusa) + Iva quale importo per l'eventuale rinnovo di 36 (trentasei) mesi;

- € 4.000,00 (euro quattromila/00) + Iva quale importo per l'eventuale proroga di ulteriori 6 (sei) mesi;

- € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) + Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 8 AUTORIZZAZIONI

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a proprio carico al conseguimento delle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, imprescindibili per l'inizio dell'attività di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende mediante distributori automatici, all'interno dei locali di Apam.

ART. 9 MISURE IGIENICO-SANITARIE

L'operatore economico aggiudicatario:

- ✓ dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D. Lgs. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e smi;

- ✓ verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori;
- ✓ dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (Capitolo III Reg. CE n. 852/2004).

ART. 10 MODALITÀ E TERMINI DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori forniti dovranno essere installati nelle sedi Apam indicate all'art. 2 e nei punti concordati, al massimo entro 15 giorni dalla data di inizio validità del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare, a sue cure e spese, a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e CEI/UNI, l'installazione dei distributori automatici negli appositi spazi individuati da Apam, oltre ai relativi allacciamenti, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dal Responsabile di Apam.

ART. 11 PULIZIA, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO

Sono a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ordinaria e straordinaria dei distributori e il rifornimento/ricambio di bevande e snack di ciascuna macchina in ciascuna sede di Apam.

Il gestore del servizio è tenuto a rifornire, pulire e svolgere la manutenzione ordinaria e necessaria presso ciascuna sede di Apam secondo un calendario di interventi parametrato ai singoli distributori. Non è consentito l'uso di prodotti nebulizzanti e, ove sono disponibili, sono preferiti prodotti eco-compatibili.

Il gestore assicura di provvedere al completo e tempestivo smaltimento dei rifiuti derivanti dal consumo di bevande e snack e dalle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori automatici.

ART. 12 CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO

La vigilanza sull'espletamento dei servizi competerà ad Apam per tutto il periodo di affidamento in appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Apam potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato.

A tale fine l'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria, in merito a chiarimenti richiesti e relativa documentazione.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo allo svolgimento del servizio.

ART. 13 GESTIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico aggiudicatario deve assicurare la continuità del servizio, mantenendo in perfetto funzionamento i distributori automatici, tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario che dovrà provvedere all'organizzazione dei mezzi e del personale necessario nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono o posta elettronica il referente dell'operatore economico per eventuali reclami, segnalazioni di guasto e/o di prodotti esauriti: comunque, le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantire sempre l'immediato reintegro dei prodotti in esaurimento.

In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti:

- l'intervento deve essere tempestivo e comunque entro 8 ore lavorative dalla chiamata,
- il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore non riparabile e alla sostituzione con altro funzionante, avente tutte le caratteristiche e le funzioni necessarie, entro 5 giorni lavorativi dall'intervento per riparazione. Il gestore ha l'obbligo dello smaltimento dei propri distributori così come degli imballaggi durante il rifornimento dei prodotti.

Apam, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero e la collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre anticipazione scritta ad Apam che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. È necessaria la preventiva autorizzazione di

Apam anche nel caso di ritiro e/o aumento delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale e/o in corso d'appalto.

Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la presenza nei distributori di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato.

ART. 14 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Apam si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio di erogazione.

In tale evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanza non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile ad Apam, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, Apam si riserva il diritto alla richiesta di risarcimento danni subiti e all'applicazione delle sanzioni previste.

ART. 15 RICONSEGNA DEGLI SPAZI

Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza contrattuale, il concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, pena l'incameramento della cauzione.

A tal proposito verrà redatto apposito verbale di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra Apam e il concessionario.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto di Apam al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione di beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).

Il concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

ART. 16 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario della concessione si obbliga a:

- ◆ fornire distributori di produzione non anteriore al 01/01/2020;
- ◆ installare, entro il termine indicato al precedente articolo art. 10, nonché gestire i distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande o ogni altro genere di ristoro a marcatura CE, con pagamento in contanti (sia monete che banconote) e con strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del DPR 327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- ◆ fornire ad Apam, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di installazione dei distributori la tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa comunicazione e approvazione di Apam;
- ◆ fornire, contestualmente all'installazione dei distributori, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso d'appalto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normative CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed il Manuale di istruzioni per l'uso nonché la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al richiamato sistema HACCP;
- ◆ mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia e igienizzazione mensile, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività e, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;
- ◆ effettuare il servizio di ristoro in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale ed assicurando l'effettuazione di interventi di riparazione e sostituzione dei prodotti esauriti entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione, salvo i giorni festivi;

- ◆ utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dal presente Capitolato;
- ◆ comunicare all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all'installazione delle apparecchiature;
- ◆ procedere al costante rifornimento dei distributori in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell'erogazione dei prodotti e comunque conformemente alla tempistica precedentemente menzionata;
- ◆ garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizie e l'igiene delle apparecchiature installate nonché la conservazione dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
- ◆ impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- ◆ provvedere a proprie spese alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze di Apam;
- ◆ comunicare ad Apam, entro il termine indicato nella lettera di aggiudicazione, l'elenco dei nominativi del personale abilitato agli interventi di manutenzione e assistenza tecnica e il nominativo della persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, che si renderà disponibile di tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio.

ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui l'Appaltatore dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 19 CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Il Concessionario dovrà corrispondere ad Apam un canone annuale equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara, aggiornato a eventuali variazioni del numero dei distributori stessi.

Tale canone sarà dovuto quale corrispettivo per:

- la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici (occupazione spazi aziendali);
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Qualora Apam chieda l'installazione di ulteriori distributori, le variazioni delle quantità entro il limite +/- 10% sul totale, non determineranno modifiche del relativo canone contrattuale; in caso di variazioni superiori al limite, si procederà alla rinegoziazione del corrispettivo di gestione.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, senza poterlo decurtare senza l'autorizzazione di Apam, in caso di ritiro di distributori.

ART. 20 REVISIONE PREZZI

I singoli prezzi unitari dei prodotti sono quelli dichiarati nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore e fissati in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, si intendono accettati in quanto remunerativi degli obblighi assunti e rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta salva l'adozione di eventuali varianti in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

ART. 21 TERMINI DI FATTURA E PAGAMENTO

Apam emetterà fatture elettroniche trimestrali posticipate, che dovranno essere liquidate a mezzo bonifico bancario a 30 gg dal ricevimento della fattura, esclusivamente sul c/c dedicato di Apam Esercizio Spa.

ART. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura emessa da Apam verrà altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 9415442C86).

I pagamenti delle fatture andranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 92Y – 01030 – 11509 – 000010036412.

ART. 23 PENALITÀ

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, Apam si riserva di applicare le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

23.1 GESTIONE ORDINARIA

- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti o prezzi applicati non corrispondenti al prodotto erogato: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 50,00;
- Presenza nei distributori di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato, penale pari ad € 100,00 per ogni articolo scaduto.

23.2 INTERVENTI ORDINARI

- Mancata effettuazione dei passaggi previsti dal presente Capitolato e concordati all'inizio del servizio: penale pari a € 20,00 per mancato passaggio;
- Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata: penale di € 100,00.

23.3 INTERVENTI STRAORDINARI O A CHIAMATA

- Ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 72 ore: penali pari a €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Apam, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione scritta tramite PEC al Concessionario, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e provvedere in merito, informando Apam dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell'interessato, Apam applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, Apam potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate da Apam; in caso di mancato pagamento nei termini e con le modalità indicati, verranno trattenute dal deposito cauzionale.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), senza necessità di ulteriori adempimenti, e fatto salvo il diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
- c) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- d) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore;
- e) persistenti ritardi nella consegna, da parte dell'Appaltatore;
- f) persistenti segnalazioni per accertata scadente qualità dei prodotti forniti dall'Appaltatore, ed in generale, reiterati inesatti adempimenti da parte di quest'ultimo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- g) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle forniture da parte dell'Appaltatore;
- h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell'Appaltatore;
- i) cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- j) inadempienze dell'Appaltatore le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
- k) importo delle penali superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'Appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi.

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all'Appaltatore, APAM si riserva la facoltà di aggiudicare il Contratto per il valore residuo, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 25 RECESSO

Apam si riserva la facoltà di recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c., con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario mediante nota scritta, inviata a mezzo Pec.

In tal caso il concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

ART. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 27 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto e di accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento e del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.

ART. 28 CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del Contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al Contratto qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 29 ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula del Contratto di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Allegati:

- B “Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto”

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato DEC	Visto RUP
00	04/10/2022	Prima emissione	Ufficio Acquisti MS	dott.ssa Antonella Leoni	dott. Alberto Spaggiari

CAPITOLATO QUALITA', SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE PER FORNITURE / SERVIZI / LAVORI

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO E OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1 PREMESSA

Coerentemente con le attività affidate, il presente capitolato è da considerare parte integrante del contratto stipulato con APAM ESERCIZIO S.p.A (APAM) ; esso disciplina obblighi in materia di Qualità, Salute, Sicurezza ed igiene del lavoro e gli obblighi in materia ambientale tra l'Azienda COMMITTENTE e l'impresa o il lavoratore autonomo (APPALTATORE) incaricato dell'esecuzione di appalti, contratti d'opera, realizzazione o somministrazione di servizi di qualsiasi specie e natura.

2 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui, a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione delle attività affidate, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni, di igiene del lavoro e tutela ambientale. A titolo indicativo e non esaustivo l'appaltatore è tenuto quindi:

- A rispettare le normative vigenti in materia di lavoro e di igiene e sicurezza attuando le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche, specificamente quelle previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- Ad impartire al sopra indicato personale ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni.
- Ad impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti.
- A vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da Apam, i sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.
- Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti sia per l'attività propria che in relazione alle informazioni ricevute dal Committente sui rischi relativi all'area in cui avvengono le forniture e/o i servizi e/o i lavori affidati

Nell'esecuzione delle prestazioni affidate, l'appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

3 VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE E DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA

Il Committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici ed alla gestione dei rischi interferenziali; è pertanto fatto obbligo all'appaltatore di fornire la specifica documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08 e s.m.i ai sensi dell'art 26 e/o Titolo IV). In ogni caso è comunque obbligo dell'appaltatore il completo e scrupoloso rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i nonché di tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora necessario il Committente fornirà il Piano di Sicurezza e Coordinamento in conformità al D. Lgs. 81/08, provvedendo altresì alle altre incombenze ivi fissate a suo carico.

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa l'appaltatore dovrà fornire la specifica documentazione, appositamente richiesta dal committente, in merito alla verifica dell'idoneità tecnico professionale

4 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 NORME GENERALI

L'appaltatore è obbligato:

- a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- b) Ad impiegare nell'esecuzione dei lavori in appalto personale in regola con le visite mediche previste dalla vigente normativa.
- c) Seguire tutte le norme di sicurezza per qualsiasi lavoro stia effettuando; si intendono per norme di sicurezza tutte le norme applicabili previste dall'ordinamento nazionale, comunitario, di buona tecnica e delle norme/disposizioni interne comunicate da Committente.
- d) A rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i
- e) A verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate garantendo che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- f) Osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o, qualora questo non sia previsto, dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).
- g) Curare il coordinamento dei propri subappaltatori al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese compatibili tra loro e coerenti con il DUVRI/PSC predisposti dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
- h) A provvedere affinché i propri dipendenti e quelli dei propri sub appaltatori esibiscano permanentemente il tesserino di riconoscimento con nome, foto e Ditta da cui dipendono.
- i) Esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i DPI/DPC messi a loro disposizione.
- j) Comunicare al Committente il nominativo del preposto presente sul luogo di lavoro ed alla quale il Committente possa rivolgersi per i problemi inerenti alla sicurezza e l'igiene del lavoro.
- k) Mantenere ordine e pulizia nell'area in cui si svolgono i lavori.
- l) Non utilizzare utenze energetiche di rilevante potenza e di consumo significativo senza autorizzazione scritta.
- m) Provvedere in autonomia allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti nel proprio lavoro, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di appalto.

4.2 ACCESSO

L'appaltatore è obbligato:

- a) A pianificare con il referente aziendale l'esecuzione dell'attività affidate. Tutti i lavoratori, al loro arrivo dovranno recarsi presso la portineria per registrarsi ed ottenere l'autorizzazione all'ingresso negli edifici e/o aree di lavoro del Committente. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al referente aziendale ed al Servizio di Prevenzione e Protezione ogni **variazione** in merito al personale ed ai mezzi per cui è richiesto l'accesso nelle aree della committenza. In assenza di tale comunicazione **NON si autorizza l'ingresso** di persone e mezzi all'interno degli edifici e delle aree di lavoro.
- b) L'entrata e l'uscita dagli edifici e dalle aree di lavoro di persone, mezzi e materiali deve avvenire solo ed esclusivamente attraverso gli ingressi indicati. I conducenti dei mezzi devono essere in possesso di patente adeguata. Gli operatori della ditta appaltatrice, durante l'attività di guida di mezzi all'interno dei siti APAM, devono rispettare rigorosamente la segnaletica stradale e di sicurezza. È obbligatorio rispettare le norme del codice della strada ed i limiti di velocità esistenti all'interno delle aree degli edifici di proprietà del Committente, e comunque non superare i 15 Km/h.
- c) È assolutamente vietato l'ingresso e/o la circolazione all'interno degli edifici e delle aree di lavoro di proprietà del Committente di persone non in stretto rapporto con i lavori e/o servizi appaltati. È inoltre fatto divieto agli operatori della ditta appaltatrice di accedere a zone e locali in cui vige il divieto di ingresso al personale non autorizzato. Gli operatori della ditta appaltatrice, possono permanere all'interno dei siti APAM solo il tempo strettamente necessario al servizio da svolgere.
- d) Il Committente si riserva il diritto di vietare l'ingresso e/o allontanare, il personale della ditta appaltatrice che, a suo insindacabile giudizio, non abbia tenuto un comportamento in linea con le norme legislative e contrattuali vigenti.

4.3 MACCHINE, MEZZI, DPI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DA LAVORO

L'appaltatore deve DISPORRE di tutte le macchine, mezzi ed attrezzature di lavoro per l'esecuzione delle attività affidate nonché dei necessari dispositivi di protezione individuali previsti per tali attività e/o prevista dal Committente in funzione dell'area in cui si svolgeranno le attività.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'APPALTATORE intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso, idonei e conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Il loro utilizzo deve avvenire da parte di personale adeguatamente informato, formato ed addestrato.

E' vietato l'utilizzo di impianti, macchine, attrezzatura e/o utensili del Committente. In via del tutto eccezionale il loro utilizzo potrà essere consentito solo a seguito di **espressa autorizzazione** scritta da parte del servizio di prevenzione e protezione della committenza e dietro giustificata richiesta. In questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature, il Responsabile dei Lavori dell'appaltatore dovrà verificarne insieme al referente del Committente il perfetto stato di conservazione e se ne assumerà, da quel momento fino al termine dell'utilizzo, ogni responsabilità ad essi connessa. La consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dalle dal referente dell'appaltatore, da quello del committente e dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

4.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve provvedere al posizionamento della eventuale segnaletica prevista nella documentazione di cooperazione e coordinamento (DUVRI/PSC/PROCEDURE INTERNE/DISPOSIZIONI) nonché dalle norme di prudenza e diligenza. Inoltre qualora le attività affidate prevedano occupazione delle aree destinate alla viabilità interna sia con lavori che per deposito di materiali, dovrà essere installata idonea cartellonistica stradale atta al segnalamento dell'occupazione della viabilità interna.

4.5 VIABILITÀ STRADALE

Qualora le attività affidate prevedano attività tipiche da cantieri stradali e/o in generale attività con esposizione a traffico veicolare, l'Appaltatore dovrà consultare gli organi preposti ed attenersi scrupolosamente a quanto disposto in materia dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione del medesimo e da ogni altra disposizione. L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza di tutte le norme specifiche che verranno impartite dai competenti Organi della Polizia del traffico e dagli Enti proprietari delle strade.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di segnalare per iscritto al Committente, 15 giorni prima della scadenza della licenza per occupazione e manomissione del suolo pubblico, l'eventuale necessità di proroga della medesima per completare i lavori.

Gli oneri derivanti dall'adempimento dei suddetti obblighi e delle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono indicati nei prezzi contrattuali.

L'ottenimento delle autorizzazioni relative alla limitazione del traffico (ordinanze) è a cura dell'Appaltatore ed i relativi oneri sono inclusi nei prezzi contrattuali.

4.6 SCAVI

L'Appaltatore deve altresì provvedere alla sorveglianza degli eventuali scavi aperti, secondo le vigenti disposizioni in materia e le eventuali disposizioni del PSC/DUVRI ed in generale nelle eventuali disposizioni impartite dalla committenza anche attraverso le figure da esse delegate (Responsabile dei Lavori/CSE/Direttore dei Lavori/RSPP)

4.7 IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE

I recipienti adibiti alla conservazione ed al trasporto di liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose, devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- etichettatura per segnalare il tipo di contenuto ed il relativo pericolo;
- accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento o di svuotamento;
- accessori di presa atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego;
- involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

I recipienti, sia pieni che vuoti, devono essere conservati in luogo apposito, indicato dal Committente; i vuoti devono essere separati dai pieni e non utilizzati per il contenimento di altre sostanze se non previa bonifica.

4.8 PRECAUZIONI CONTRO IL PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

È vietato fumare o usare fiamme libere nei locali e in prossimità di macchine, impianti o attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze in esse depositate o impiegate, esista il pericolo di incendio o di scoppio. Dovendo eseguire attività in luoghi ove si possono temere incendi o esplosioni, devono essere impiegate attrezzature anti scintilla e lampade portatili od altri apparecchi elettrici antideflagranti. Comunque, in tali casi, è necessario apposito permesso del Committente per i lavori a caldo.

In caso di **incendio** o altra emergenza (es. fuga di gas, allagamento ecc.) il personale della ditta appaltatrice deve avvertire immediatamente il personale ed i responsabili di APAM ESERCIZIO S.p.A. e quindi, seguire le loro indicazioni e recarsi in luogo sicuro nei punti indicati dal piano di emergenza e evacuazione. Prendere visione della planimetria dei locali.

5 GESTIONE DEI RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché siano rispettate le norme vigenti a tutela dell'ambiente, comprese quelle di emanazione regionale o locale e le disposizioni vigenti presso le aree ove si svolgono le sue attività. Dovrà inoltre eseguire l'attività a lui affidata minimizzando qualsiasi possibile impatto sulle matrici ambientali (aria, acqua, terreno, clima acustico).

L'appaltatore dovrà occuparsi della gestione dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori, in modo che siano correttamente gestiti e smaltiti secondo quanto imposto dalle vigenti normative in materia e dalle regole vigenti presso le aree di lavoro.

In particolare l'appaltatore dovrà:

- separare i rifiuti per categorie omogenee (es. carta e cartone, ferro e acciaio, plastica, etc.) e raccogliarli in propri contenitori, opportunamente identificati;
- effettuare il loro deposito secondo criteri di ordine, pulizia e identificazione;
- farsi carico di essi al termine del lavoro;
- fornire al committente attestazione di avvenuto corretto recupero/smaltimento.
- E' vietata qualunque forma di spandimento e/o stoccaggio non controllato di rifiuti.
- L'allontanamento dall'area dello stabilimento APAM di ogni tipo di rifiuto prodotto dalle aziende esterne deve essere effettuato al termine di ciascuna giornata lavorativa.

Eccezionalmente e solo dietro motivata richiesta ed autorizzazione esplicita ricevuta dal responsabile Ambientale del committente, l'appaltatore potrà avvalersi delle strutture di deposito temporaneo dei rifiuti esistenti presso le aree in cui svolge la propria attività. Ciò potrà comunque avvenire solo in caso di rifiuti non pericolosi e del tutto analoghi per origine e caratteristiche chimico/fisiche a rifiuti già prodotti internamente dal committente

DEPOSITO DI MATERIALE DI RISULTA

E' obbligo dell'APPALTATORE richiedere al rappresentante del COMMITTENTE l'autorizzazione al deposito, momentaneo, di residui, avanzi di lavorazione, rifiuti, etc.

La richiesta deve contenere il luogo individuato come idoneo al deposito, le modalità di sistemazione, la natura e la qualità delle cose da depositare.

Gestione scarichi idrici

È vietata qualunque forma di sversamento di sostanze in rete fognaria (pozzetti), piazzali, ed in qualunque area aziendale.

Eventuali **emergenze ambientali prodotte** durante i lavori/attività, come ad esempio lo sversamento accidentale di sostanze tossiche, gasolio, detersivi ecc..., devono essere immediatamente comunicate al referente APAM in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile per limitare i danni all'ambiente.

6 OBBLIGHI IN MATERIA DI OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle attività affidate, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente capoverso, accertata da APAM e/o segnalata dagli Enti competenti, APAM sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al

Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

7 RESPONSABILITA' PER DANNI POLIZZA ASSICURATIVA RCT / RCO E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore si rende pienamente responsabile per danni a cose o infortuni a chiunque arrecati che derivino dall'inosservanza, da parte del personale utilizzato nell'esecuzione dell'opera, delle disposizioni di cui al presente documento, delle disposizioni generali previste dalle normative vigenti e/o delle norme di tutela di salute, sicurezza ed ambiente vigenti presso le aree di lavoro.

L'appaltatore è obbligato a fornire copia della polizza assicurativa e relativa quietanza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa. L'importo del massimale della polizza RCT/RCO dovrà essere adeguato all'importo delle attività affidate. La congruità di tale importo sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

La polizza assicurativa deve coprire tutti i danni subiti da Apam a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o delle attrezzature, nonché prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta aggiudicataria e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato d'oneri;
- dall'inosservanza delle direttive impartite da Apam per l'esecuzione del servizio.

La responsabilità dell'appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell'esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

La copertura assicurativa di cui alla RCT deve valere anche espressamente per:

- danni da cedimento e franamento, vibrazioni e scuotimenti;
- danni ad impianti e condutture sotterranee e fuori terra.

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi, l'appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

I danni, di importo complessivo non superiore a € 2.500,00 per evento, causati dall'Appaltatore ad impianti interrati e/o cose del Committente e/o di terzi previa constatazione in contraddittorio, potranno essere recuperati direttamente dal Committente mediante addebito diretto all'Appaltatore, trattenendo gli importi da quelli spettanti per l'esecuzione dei lavori.

8 SOPRALLUOGO E VERBALE DI COORDINAMENTO

Ove appaia necessario in relazione alla tipologia di rischi presenti nei luoghi oggetto delle lavorazioni e prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore si impegna ad effettuare tramite referente designato, un sopralluogo preventivo con il referente del Committente sui luoghi di lavoro.

Ciò al fine di verificare i rischi presenti nell'area di lavoro e di individuare le misure preventive e/o protettive a tutela di salute, sicurezza e ambiente da attuare nell'area stessa. Nei casi di esistenza di situazioni di rischio particolari, che saranno evidenziate in sede di sopralluogo, le attività dell'appaltatore non potranno essere iniziate prima del rilascio da parte del referente del committente di un apposito permesso di lavoro o di un documento di "messa in sicurezza" di macchine e impianti eventualmente oggetto delle lavorazioni. **Del sopralluogo sarà redatto verbale** sottoscritto dalle parti.

9 SUBAPPALTI

È ammesso il subappalto ai sensi e nel rispetto dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016; all'appaltatore rimangono tutti gli obblighi e le responsabilità contrattuali; pertanto, lo stesso risponderà direttamente e pienamente dell'operato dei subappaltatori così come del proprio. L'appaltatore sarà pertanto tenuto a provvedere affinché le presenti norme vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e dagli stessi sottoscritti e rispettate.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente indicata nella documentazione di gara sono subappaltabili nella misura massima prevista dalla normativa in vigore al momento dell'effettuazione dei lavori in termini economici,

dell'importo dei lavori della stessa categoria. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'Appaltatore, ferma restando l'osservanza dell'art. 105 D.Lgs 50/2016, con i limiti, i divieti e le prescrizioni in esso contenute.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia.

10 TERMINE ATTIVITA'

Al termine delle attività, l'appaltatore deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro o costituire pericolo per il personale del Committente.

11 INFORTUNI E MALORE

In caso di infortuni anche lievi, accaduti a propri dipendenti o a personale di propri subappaltatori, l'appaltatore deve ottemperare a quanto previsto dalle vigenti disposizioni e segnalare immediatamente l'evento al committente mediante la modulistica da esso predisposta.

L'APPALTATORE si obbliga quindi a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che abbia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e/o sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dal COMMITTENTE e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

In funzione della gravità, delle cause e delle circostanze dell'evento, il committente potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie ad una migliore comprensione dell'accaduto e all'effettuazione di ogni opportuno controllo. L'appaltatore dovrà inoltre tenere costantemente informato il committente in merito ad eventuali accertamenti e/o indagini successive.

12 ISPEZIONE DEI LAVORI

Il Committente, tramite il proprio personale, si riserva la facoltà di accertare in qualunque momento e le modalità che riterrà più opportune, l'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi sopra richiamati e in particolare di verificare la regolarità dell'esecuzione dell'opera e il rispetto degli obblighi di tutela della salute, sicurezza ed ambiente previsti, indicati nel presente documento o nella ulteriore documentazione consegnata all'appaltatore. L'APPALTATORE non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento.

In caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi il COMMITTENTE avrà la facoltà di recedere dal contratto o di applicare nei confronti dell'appaltatore le sanzioni (contestazione, richiamo scritto, allontanamento del personale, sospensione dei lavori) che riterrà necessarie in funzione della gravità delle violazioni e del numero delle stesse.

Tale possibilità di intervento non limita, né tanto meno elimina la completa responsabilità dell'appaltatore in materia di prevenzione infortuni.

13 PROTOCOLLO ANTICONTAGGIO COVID-19

APAM ha adottato specifico protocollo anti contagio cui i fornitori devono adeguarsi. Tale protocollo è stato inoltrato a mezzo mail a tutti i fornitori con Comunicazione prot 3850 del 20/05/2020 con oggetto CORONAVIRUS — MISURE DI PREVENZIONE E AGG.TO RISCHI INTERFERENZIALI Si riporta in seguito estratto di tale comunicazione

Oggetto: CORONAVIRUS — MISURE DI PREVENZIONE E AGG.TO RISCHI INTERFERENZIALI

Facendo seguito alla ns comunicazione n. 2345 del 10/03/2020 con oggetto "Coronavirus misure di protezione" ed in conformità alle prescrizioni del DPCM del 26/04/2020 in merito alle modalità di accesso dei fornitori esterni, si comunica che Apam Esercizio Spa ha disposto, quale misura preventiva in ordine all'emergenza Covid-19 in atto, la misura della temperatura corporea di tutte le persone in ingresso in azienda. A tal fine si evidenziano pertanto i seguenti aspetti:

- la misurazione della temperatura corporea è attuata con il fine di verificare che la stessa sia < 37,5 °C (condizione necessaria per ricevere l'autorizzazione all'accesso in azienda);
- tale procedura verrà ripetuta ad ogni accesso;
- le persone già presenti in azienda qualora, nel corso della giornata e quindi successivamente all'ingresso in azienda, manifestino sintomi febbrili, dovranno avvisare la persona di contatto in Apam, il quale provvederà



ad informare tempestivamente il R.S.P.P. aziendale ed a far effettuare una nuova misurazione della temperatura. Se necessario disporrà pure il momentaneo isolamento del soggetto, affinché lo stesso possa organizzarsi per abbandonare i locali aziendali in sicurezza e nel più breve tempo possibile;

- l'attività di rilevazione della temperatura sarà effettuata nel rispetto della riservatezza e della dignità del singolo, secondo le disposizioni di cui al Reg. Eu. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. A tal proposito a tutti i soggetti verrà fornita giusta informativa sul trattamento dei dati personale **disponibile presso la portineria aziendale.**

Si evidenzia infine che le disposizioni già in essere, che Apam Esercizio Spa ha adottato al fine di contrastare e limitare fenomeni di contagio, a tutela della sicurezza e della salute sia del proprio personale che di quello di eventuali fornitori/visitatori, sono da intendersi come **aggiornamento ed integrazione delle misure di riduzione dei rischi interferenziali, ex D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

A tal fine si riportano le sopra citate misure:

- per l'accesso in azienda è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea che dovrà essere < 37,5 °C;
- è fatto obbligo di limitare al massimo (allo stretto necessario ed indifferibile) ogni forma di contatto ed in ogni caso rispettare scrupolosamente la distanza di sicurezza e le norme di igiene prescritte;
- è obbligatorio l'utilizzo di mascherina di comunità (chirurgica) per tutte le attività che garantiscano la distanza interpersonale di almeno 1 metro; in caso sia necessaria un'interazione con personale aziendale a distanze inferiori, è obbligatorio l'utilizzo, sia da parte del fornitore che da parte del personale di Apam Esercizio Spa, di mascherina FFP2;
- per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, l'addetto della società esterna deve rispettare sempre la distanza di sicurezza dal personale aziendale o, se previsto, provvedere direttamente allo scarico della merce mantenendo comunque sempre la distanza di almeno 1 metro dai nostri addetti. Anche per le operazioni correlate allo scambio della documentazione afferente il trasporto (ad esempio firme di DDT), l'attività deve avvenire rispettando la distanza interpersonale di sicurezza o, laddove non possibile, utilizzando mascherina FFP2;
- in generale non è consentito l'accesso agli uffici. Eventuali esigenze di attività in tali aree andranno anticipate ad Apam ed effettuate previo consenso del proprio referente aziendale che, coordinandosi col Servizio di prevenzione e Protezione aziendale, valuterà la possibilità di accesso;
- qualora un Vostro dipendente / collaboratore risulti positivo e sia accertata la Sua presenza in Apam nei 14 giorni precedenti, Ella dovrà informare tempestivamente la scrivente azienda, allo scopo di collaborare congiuntamente con l'autorità sanitaria, fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Considerata la reciproca responsabilità nei confronti del personale dipendente, in qualità di Datori di Lavoro, si raccomanda anche da parte Vs. l'adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia emesse dalle Autorità competenti, assicurandovi che il personale alle Vs. dipendenze si attenga scrupolosamente alle regole di condotta prescritte e, in particolare, invitando lo stesso a comunicarVi eventuali situazioni di pericolo/sospetto di contagio, affinché possano eventualmente attivarsi nel merito le Autorità sanitarie competenti, fornendo le giuste indicazioni e regole comportamentali da seguire.

14 ACCETTAZIONE

Con la sottoscrizione del presente capitolato l'appaltatore dichiara di averne preso visione, di accettarne i contenuti.

Luogo e data

l'appaltatore

firma (per accettazione)